

ALLEGATO D

SEZIONE: LAVORO AGILE 2025

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- a) Piano triennale del fabbisogno del personale
- b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- c) Piano della Performance
- d) Piano delle azioni positive
- e) Piano Organizzativo del Lavoro Agile
- f) Piano triennale della Formazione del Personale

Relativamente al lavoro agile Il comune intende avvalersi del lavoro agile come strumento di flessibilizzazione del rapporto di lavoro, atto alla gestione delle attività da remoto a condizione che ciò permetta di non ridurre la qualità e tempestività dei servizi connessi alle funzioni con esso compatibili.

Il ricorso al lavoro agile è stato attivato nel periodo emergenziale per le attività che non richiedevano necessariamente la presenza fisica del dipendente come misura per rispondere all'emergenza pandemica.

Esso comunque si delinea quale obiettivo di riorganizzazione dei servizi, degli spazi, dei costi e delle modalità di gestione anche a regime.

Sotto questo profilo l'ente adotterà apposito regolamento di disciplina del settore in conformità alle disposizioni ministeriali e circolari in materia.

In specifico si terrà conto delle disposizioni introdotte dal nuovo contratto collettivo funzioni locali 2019-2021 sul lavoro agile e sul lavoro da remoto (art 80 -85) che costituiranno il riferimento nell'utilizzo di questi istituti.

Inoltre si terrà conto della direttiva del ministero funzione pubblica del 29/12/2023 che prevede:

*...allo scopo di sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute, degli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore – ivi inclusa quella negoziale - già consente, si ritiene necessario evidenziare **la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.** Nell'ambito dell'organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche previsioni nell'ambito degli accordi individuali, che vadano nel senso sopra indicato. Sarà cura dei Vertici di ogni singola amministrazione di adeguare tempestivamente le proprie disposizioni interne per rendere concreta e immediatamente applicata la presente direttiva.*